

elementi minimi qualificanti il danno medesimo onde evitare che la pronuncia del giudice sconfini nel mero arbitrio.

Come ha correttamente osservato la Corte di Cassazione *"Il potere discrezionale, riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226 cod. civ., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, postula che la parte deve offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno"*. (così tra le tante Cass. 25.10.2002 n.15103)

Ora, nel caso di specie, non è dato a questo giudice comprendere e desumere dalle motivazioni poste a fondamento del ricorso gli elementi probatori ed i dati di fatto relativi al danno lamentato necessari ed imprescindibili per poter ragionevolmente procedere alla loro valutazione seppure in via equitativa.

La domanda sotto questo profilo merita conseguentemente di essere rigettata.

Le motivazioni sottese alla decisione, la singolarità della controversia e l'oggettiva complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di procedimento.

PQM

DICHIARA la natura discriminatoria della condotta tenuta dai Ministeri resistenti consistita nella mancata adozione dei decreti previsti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 286/1998 e per l'effetto

ORDINA alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di un contributo forfettario annuale e non frazionabile, in analogia con quanto già disposto dalla Regione Veneto e dalla Regione Emilia Romagna, pari ad €. 387,00.

RESPINGE per il resto il proposto ricorso.

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Milano, 28.11.2012

Il Giudice del Lavoro

Dott. Marco Lualdi

Deposito alla Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale di Milano
OGGI - 5 DIC. 2012
Il Cancelliere C1
Antonio Villano